

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 15 febbraio 2002, n. 928

Conferma T.A.R. Lombardia - Milano: Il Sezione, 25 giugno 2001, n. 4504.

Comporta la nullità delle operazioni la riproduzione sulle schede di votazione in bianco e nero di un simbolo presentato sì in bianco e nero ma accompagnato da una esatta descrizione dei colori da assegnare alle sue varie parti.

Omissis.

3. - Nel merito, l'appello è infondato.

Anzitutto, quanto agli elementi istruttori su cui basare la decisione, va rilevato che la veridicità della documentazione in atti non è contestata, difettando, in proposito, ogni richiesta di presentazione di querela di falso; non essendo stata impugnata, inoltre, la determinazione della Commissione elettorale di ammettere la lista in parola, deve ritenersi sufficiente la documentazione prodotta, che attesta che l'allegato al verbale di ammissione delle liste recava il simbolo elettorale del ... in bianco e nero, con unito lucido, attaccato con nastro adesivo, indicante i relativi colori.

Ebbene, è vero che la rappresentazione grafica del simbolo era in bianco e nero; non di meno era precisato, nella «descrizione del simbolo» sottoposta alla prima sottocommissione elettorale circondariale, che «la lista si contraddistingue con il contrassegno cerchio per tre quarti superiori a fondo azzurro contenente la scritta, in maiuscolo (carattere geneva), ..., mentre il quarto inferiore risulta diviso in tre parti di colore verde (a sinistra) bianco (al centro) rosso (a destra). Composizione COLORI: Azzurro=cyan 30%, Rosso=magenta 100% - giallo 100% - nero 5%, verde=cyan 80% - giallo 60% - nero 50%».

Si trattava di dati descrittivi necessari e sufficienti a consentire di assegnare alle varie parti del simbolo elettorale le corrette gradazioni di colore; in tal senso era sufficiente una semplice operazione tipografica, da parte della Prefettura, per riportare la giusta colorazione sull'emblema della lista in parola da inserire nelle schede elettorali, così come, del resto, avvalendosi degli stessi elementi, ha fatto, per suo conto, il Comune nel momento in cui è stato richiesto della stampa dei manifesti elettorali da affiggere nelle sedi della consultazione.

Né può ritenersi che a fronte di tali, sufficientemente precise, indicazioni, gli organi responsabili potessero astenersi dal predisporre la richiesta colorazione; del resto non sono state addotte difficoltà di tale natura, mentre una eventuale insufficienza degli elementi coloristici come sopra forniti avrebbe pregiudicato gli stessi presentatori di lista ma, in tal caso, sarebbe stata solo agli stessi direttamente imputabile.

In definitiva, al corpo elettorale sono state sottoposte - per un fatto ascrivibile all'Amministrazione e non ad un errore dei presentatori della lista che, del resto, è stata accettata - schede non recanti il corretto simbolo della lista stessa, che si presentava alle elezioni.

In tal modo il corpo elettorale ben può essere stato indotto in errore al momento del voto:

- anzitutto per non aver rinvenuto, nella scheda, l'esatto simbolo della lista in questione; simbolo che si caratterizza non solo per il disegno, ma anche e segnatamente per la colorazione; questa costituendo, ormai, un elemento non solo meramente simbolico, ma un indice sostanziale dei significati ideali che, nell'immaginario collettivo, si celano dietro i singoli colori; tanto che, spesso, con la semplice indicazione di colori - verdi, rossi, neri etc - si individuano i simpatizzanti delle diverse parti politiche;
- poi in quanto, mentre sulla scheda compariva un simbolo in bianco e nero, viceversa i manifesti elettorali recavano lo stesso simbolo dotato di idonea colorazione.

Circostanze, queste, fonte di potenziale incertezza e confusione nel corpo elettorale che, per ciò stesso, potrebbe essere stato indotto ad accordare la propria preferenza ad altre liste, non riconoscendo quella preferita.

Né in contrario può assumere rilevanza il fatto che il voto si è espresso con chiarezza a favore delle due altre liste (aventi caratteristiche, per disegno e colorazione, non confondibili con quella di cui si discute), dal momento che le dette incertezze possono aver condizionato - non importa se in misura più o meno rilevante - l'esito del voto stesso che, perciò, ne è riuscito, falsato.

Né può ritenersi significativo, in contrario, il dato relativo al corpo elettorale, di appena 1.600 elettori, trattandosi di circostanza irrilevante ai fini di cui si tratta.

Omissis.